REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1977

che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 34,

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1359/77 (4), prevede, indipendentemente dalle disposizioni di carattere generale, la possibilità che l'organismo d'intervento subordini l'accettazione di un'offerta all'intervento alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con il venditore, nonché la possibilità che detto organismo acquisti zucchero offerto da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e debitamente riconosciuto; che le relative modalità di applicazione sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1763/76 (6); che il regolamento (CEE) n. 1280/71 è già stato ripetutamente modificato e che si rendono necessarie nuove modifiche, soprattutto a causa delle serie difficoltà insorte per quanto riguarda la capacità di svincolo dal magazzino messa a disposizione degli organismi d'intervento in taluni Stati membri; che è pertanto necessario, ai fini di maggiore chiarezza, fondere in un nuovo regolamento le modalità di applicazione relative all'intervento mediante acquisto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 447/68 dispone fra l'altro che lo zucchero possa essere validamente offerto soltanto se al momento dell'offerta si trova in un magazzino riconosciuto, e che può essere previsto che l'organismo d'intervento acquisti zucchero offerto da un commerciante specializzato, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento; che occorre prevedere nel presente regolamento tale possibilità, cui è stata conferita forza giuridica con regolamento (CEE) n. 1281/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, relativo all'acquisto da parte degli organismi d'intervento di zucchero offerto dai commercianti specializzati nel settore dello zucchero (7);

considerando che, per definire le condizioni relative alla concessione ed alla revoca del riconoscimento dei magazzini, occorre tener presenti le esigenze di buona conservazione e di facilità di ritiro dello zucchero, la situazione geografica del magazzino nonché la capacità di svincolo della merce e, se del caso, la capacità di insaccamento garantita dal richiedente per il ritiro dello zucchero offerto;

considerando che l'estensione del beneficio dell'intervento ai commercianti specializzati richiede, per la concessione e la revoca del riconoscimento, la definizione di criteri obiettivi di apprezzamento di quest'attività, segnatamente per quanto riguarda una partecipazione significativa al commercio dello zucchero; che è opportuno lasciare ad ogni Stato membro la facoltà di prescrivere eventualmente condizioni supplementari e di revocare il riconoscimento qualora tali condizioni non risultino più soddisfatte; che occorre prevedere che qualsiasi provvedimento di concessione, di riconferma o di revoca del riconoscimento venga comunicato alla Commissione;

considerando che non devono essere accettati all'intervento zuccheri le cui caratteristiche possano ostacolare l'ulteriore smercio dei prodotti e provocarne la degradazione durante il magazzinaggio;

considerando che, ai fini di una normale gestione dell'intervento, occorre che l'offerta di zucchero sia presentata con riferimento ad una partita e che questa venga quantitativamente definita;

considerando che l'organismo d'intervento deve esser posto in condizione di esaminare con piena conoscenza di causa, se l'offerta soddisfa alle condizioni richieste; che a tal fine l'offerente deve comunicargli tutte le indicazioni necessarie;

considerando che l'organismo d'intervento ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di subordinare l'accettazione dell'offerta alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con il venditore; che, a fini di uniformità, è pertanto opportuno stabilire le

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 7.
(5) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(6) GU n. L 197 del 23. 7. 1976, pag. 32.
(7) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 42.

disposizioni essenziali, in particolare relative alla durata di validità, che devono figurare nel contratto;

considerando che i sili e i magazzini riconosciuti devono offrire condizioni ottimali di magazzinaggio per lo zucchero e che è generalmente ammesso che, se sussistono le condizioni richieste, lo zucchero può essere immagazzinato senza alcun rischio di degradazione qualitativa per un periodo di circa 12 mesi; che è pertanto legittimo che, qualora un contratto di magazzinaggio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 sia concluso con il venditore, quest'ultimo, indipendentemente dal momento del trasferimento di proprietà della merce, rimanga responsabile della qualità dello zucchero per un periodo in linea di massima non superiore a 12 mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3330/74, si stabiliscono nel quadro delle modalità di applicazione le tabelle delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili all'intervento per tener conto della qualità dello zucchero offerto; che per la determinazione di tali tabelle è necessario stabilire una classificazione degli zuccheri in funzione della qualità; che tale classificazione e le conseguenti riduzioni possono essere determinate sulla base dei dati obiettivi generalmente considerati negli scambi commerciali;

considerando che, onde evitare qualsiasi discriminazione nel trattamento degli interessati e tenuto conto delle pratiche amministrative in vigore nei singoli Stati membri, occorre stabilire condizioni uniformi per il pagamento e il ritiro della merce, con o senza contratto di magazzinaggio, in particolare per quanto riguarda i termini massimi entro i quali devono essere effettuate tali operazioni;

considerando che la vendita all'organismo d'intervento non è considerata come smercio ai sensi del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero; che il contributo previsto da tale sistema per lo zucchero detenuto è quindi dovuto soltanto all'atto della vendita; che è pertanto necessario disporre che, qualora l'interessato abbia già pagato tale contributo per lo zucchero che presenta all'organismo d'intervento, quest'ultimo gli versi un importo uguale al contributo riscosso;

considerando che può risultare necessario che, ai fini della sua ulteriore destinazione, lo zucchero offerto all'intervento venga consegnato in sacchi; che l'organismo d'intervento deve pertanto avere la possibilità di esigere determinati modi di condizionamento generalmente utilizzati nel commercio, purché ne assuma in carico le spese fissate forfettariamente;

considerando che le spese a carico dell'organismo d'intervento per determinati modi di condizionamento da esso richiesti sono stabiliti forfettariamente per sacchi in perfetto stato; che occorre pertanto prevedere che, in caso di contratto di magazzinaggio concluso con l'offerente, tali spese siano pagate previo accertamento dello stato dei sacchi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione della qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento [1], si è limitato agli aspetti tecnici riguardanti detti metodi; che tali metodi non possono comunque garantire risultati rigorosamente esatti e che è quindi opportuno ammettere un margine d'errore; che, per dirimere eventuali controversie risultanti da confronti di risultati d'analisi discordi, è opportuno istituire adeguate procedure di arbitrato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Riconoscimenti

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il riconoscimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68 può essere concesso soltanto per un silo o un magazzino:

a) conforme ai requisiti necessari per la buona conservazione dello zucchero;

b) situato in una località che offra le possibilità di trasporto necessarie per il ritiro dello zucchero;

c) situato nel luogo d'impianto di uno zuccherificio ovvero in una zona di produzione di zucchero.

2. Il riconoscimento per il silo ed il magazzino di cui al paragrafo 1 è concesso soltanto:

a) nei limiti di un quantitativo totale corrispondente al massimo a 50 volte la capacità giornaliera di insaccamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e di svincolo dal magazzino, che l'interessato s'impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento in occasione del ritiro, se trattasi di un silo per il magazzinaggio alla rinfusa attrezzato per detti condizionamenti;

b) nei limiti di un quantitativo totale corrispondente al massimo a 50 volte la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino per zucchero condizionato in sacchi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, che il richiedente s'impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento in occasione del ritiro, se trattasi di un magazzino per il deposito di zucchero in sacchi.

[1] GU n. L 163 del 4. 7. 1969, pag. 1.

3. Il riconoscimento è concesso, su richiesta dell'interessato, per ogni silo o magazzino che soddisfi, a giudizio dell'organismo d'intervento, ai requisiti di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la concessione del riconoscimento può essere limitata ai sili o ai magazzini già utilizzati per il magazzinaggio dello zucchero.

Nel riconoscimento devono essere indicate in particolare la quantità totale per la quale esso è concesso e la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino, nonché, se del caso, la capacità di insaccamento di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Il riconoscimento è revocato se una delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non è più soddisfatta.

5. Il riconoscimento è concesso o revocato dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento sono tenuti ad acquistare, alle condizioni stabilite, lo zucchero loro offerto dai commercianti specializzati nel settore dello zucchero.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 447/68, è considerato commerciante specializzato nel settore dello zucchero colui :

a) per il quale una delle attività principali consiste nel commerciare zucchero all'ingrosso e che acquista, o si suppone possa acquistare, per campagna saccarifera un quantitativo minimo di 10 000 tonnellate di zucchero comunitario, e

b) che non esercita l'attività di dettagliante di zucchero.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 447/68 è concesso dallo Stato membro interessato ad ogni richiedente che soddisfi o si suppone possa soddisfare, per la campagna saccarifera in causa, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, il riconoscimento è valido per una determinata campagna saccarifera. Esso è riconfermato per la campagna saccarifera successiva se per la medesima l'interessato può ancora essere considerato commerciante specializzato.

5. Lo Stato membro può imporre condizioni supplementari per la concessione del riconoscimento. Il riconoscimento può essere revocato quando si constati che l'interessato non soddisfa più ovvero non è più in grado di soddisfare a tali condizioni.

6. Il riconoscimento è revocato quando si constati che l'interessato non soddisfa più ovvero non è più in grado di soddisfare a tali condizioni.

La concessione, la riconferma e la revoca del riconoscimento possono aver luogo nel corso della campagna saccarifera e non hanno effetti retroattivi.

7. Le misure adottate ai sensi del presente articolo riguardo alla concessione, alla riconferma o alla revoca del riconoscimento sono notificate per iscritto all'interessato dopo essere state comunicate dallo Stato membro in causa alla Commissione.

TITOLO II

Offerta

Articolo 3

Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti criteri :

1. essere zuccheri prodotti durante la stessa campagna saccarifera nella quale è presentata l'offerta.

   Tuttavia, zucchero prodotto durante la campagna saccarifera immediatamente precedente quella dell'offerta può ancora essere offerto :

   — fino al 31 agosto successivo in Italia ;

   — fino al 30 settembre successivo nelle altre regioni europee della Comunità ;

2. essere zuccheri in cristalli ;

3. qualora si tratti di zucchero bianco, essere di qualità sana, leale e mercantile, con un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 % e facilmente scorrevole ;

4. qualora si tratti di zucchero greggio, essere di qualità sana, leale e mercantile, con un rendimento, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 [1], non inferiore all'89 %.

   Inoltre, qualora si tratti :

   a) di zucchero greggio di canna, lo zucchero deve avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30 ;

   b) di zucchero greggio di barbabietole, lo zucchero deve avere :

      — un valore pH non inferiore a 7,9 al momento dell'accettazione dell'offerta,

      — un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 %,

      — una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione,

      — un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, ovvero

      — un tenore di umidità non eccedente l'1,4 % quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

   Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 4

Possono essere offerti all'intervento soltanto zuccheri che non sono stati oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto e che sono di proprietà dell'interessato.

Articolo 5

1. Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per partita un quantitativo di zucchero di 500 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio. Tuttavia, se l'interessato intende offrire un quantitativo maggiore, la parte eccedente 500 tonnellate o un suo multiplo è considerata costituente una partita.

Articolo 6

1. L'offerta indirizzata all'organismo d'intervento deve indicare :

a) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente ;

b) il magazzino in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta ;

c) la capacità di svincolo dal magazzino e, se del caso, quella di insaccamento che vengono garantite per il ritiro dello zucchero offerto ;

d) la quantità netta di zucchero offerto ;

e) la natura e qualità dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale è stato prodotto ;

f) il modo di presentazione dello zucchero ;

g) se l'offerente è disposto a stipulare con l'organismo d'intervento un contratto di magazzinaggio per lo zucchero offerto.

2. L'organismo d'intervento può esigere altre indicazioni.

3. L'offerta deve essere corredata di una dichiarazione dall'offerente attestante che lo zucchero in causa non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto, è di proprietà dell'offerente e risponde alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 7

1. L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.

Tuttavia, essa può essere ritirata durante detto periodo previo accordo dell'organismo d'intervento.

2. L'organismo d'intervento esamina l'offerta e l'accetta al più tardi alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, indicando se è necessaria la stipulazione di un contratto di magazzinaggio.

Tuttavia, l'organismo d'intervento respinge l'offerta :

— se dall'esame risulta che una delle condizioni richieste non è soddisfatta, ovvero

— se l'offerente non si è dichiarato disposto a stipulare un contratto per il magazzinaggio dello zucchero nel silo o nel magazzino in cui è offerto, qualora l'organismo ritenga tale stipulazione necessaria.

Ai sensi del presente regolamento, per contratto di magazzinaggio si intende il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 447/68.

3. Nel contratto d'acquisto deve essere precisato il modo di presentazione dello zucchero acquistato, e, se del caso, la facoltà per l'organismo d'intervento di esigere per il ritiro uno o più dei modi di condizionamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Il contratto d'acquisto può essere risolto solo prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo.

TITOLO III

Contratto di magazzinaggio

Articolo 8

1. Il contratto di magazzinaggio regola in particolare :

a) il periodo per il quale il contratto è stipulato ;

b) il diritto per l'organismo d'intervento di risolvere il contratto con un preavviso di 10 giorni decorrente da una decade ;

c) il diritto per l'organismo d'intervento di imporre all'interessato la proroga del contratto per la durata necessaria al ritiro dello zucchero, quando constati che l'interessato non ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ;

d) l'importo delle spese di magazzinaggio a carico dell'organismo d'intervento ;

e) l'obbligo per il venditore di caricare lo zucchero a sue spese su un mezzo di trasporto indicato dall'organismo d'intervento.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, lettera c), la durata di validità del contratto di magazzinaggio non può superare :

a) per le offerte accettate dal 1° ottobre al 30 giugno successivo, il periodo decorrente dall'accettazione dell'offerta sino al 30 settembre successivo ;

b) per le offerte accettate dal 1° luglio al 30 settembre successivo, il periodo decorrente dall'accettazione dell'offerta sino alla fine del sesto mese seguente quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata.

Le parti contraenti possono tuttavia convenire una durata di validità più lunga.

3. In deroga al paragrafo 2, è sostituita per :

a) tutte le regioni d'Italia e per il dipartimento francese della Riunione :
   — la data del 1° ottobre con quella del 1° luglio ;
   — la data del 30 giugno con quella del 31 marzo ;
   — la data del 30 settembre con quella del 30 giugno ;
   — la data del 1° luglio con quella del 1° aprile ;
b) i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica :
   — la data del 1° ottobre con quella del 1° gennaio ;
   — la data del 30 giugno con quella del 30 settembre ;
   — la data del 30 settembre con quella del 31 dicembre ;
   — la data del 1° luglio con quella del 1° ottobre.

4. Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale è effettuato il pagamento provvisorio dello zucchero sino alla scadenza del contratto di magazzinaggio.

5. Le spese di magazzinaggio non possono superare un importo fissato per ogni campagna saccarifera, per 100 chilogrammi e per decade, per lo zucchero immagazzinato nei sili o nei magazzini delle imprese saccarifere.

Tuttavia, l'organismo d'intervento può aumentare l'importo fissato in conformità del primo comma, del 35 % al massimo quando lo zucchero è immagazzinato in sili o magazzini presi in locazione dall'offerente all'esterno delle imprese saccarifere ; esso può, in situazioni particolari per tale magazzinaggio, aumentare l'importo fissato in conformità del primo comma, di un massimo del 50 %.

6. Ai sensi del presente articolo si intende per decade, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

Articolo 9

1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento provvisorio dello zucchero.

2. Il venditore risponde della qualità dello zucchero di cui al paragrafo 1 sino al suo ritiro.

Articolo 10

Il venditore è tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero in causa di cui è constatata la non rispondenza della qualità alle condizioni minime di cui all'articolo 3, con un quantitativo equivalente rispondente a tali condizioni.

TITOLO IV

Prezzo d'acquisto

Articolo 11

1. Lo zucchero bianco è suddiviso in quattro categorie.

2. Lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero della categoria 2.

3. Gli zuccheri della categoria 1 sono di qualità superiore alla qualità tipo, quelli delle categorie 3 e 4 sono di qualità inferiore alla qualità tipo.

Articolo 12

1. Gli zuccheri della categoria 1 presentano le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli ;
b) umidità massima : 0,06 % ;
c) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 % ;
d) inoltre gli zuccheri della categoria 1 presentano caratteristiche tali che il numero dei punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera 8 in totale, né
   — 6 per il contenuto in ceneri,
   — 4 per il tipo di colore determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato « metodo Brunswick »,
   — 3 per la colorazione della soluzione determinata secondo il metodo della International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato « metodo Icumsa ».

2. Si ha un punto :

a) per ogni 0,0018 % di contenuto di ceneri accertato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix ;
b) per ogni 0,5 unità di tipo di colore accertato secondo il metodo Brunswick ;
c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione accertata secondo il metodo Icumsa.

3. Gli zuccheri della categoria 3 presentano le seguenti caratteristiche :

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutti, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevoli ;
b) polarizzazione minima : 99,7° S ;
c) umidità massima : 0,06 % ;
d) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 % ;
e) tipo di colore : massimo n. 6, accertato con il metodo Brunswick.

4. La categoria 4 comprende gli zuccheri che non sono compresi nelle categorie da 1 a 3.

Articolo 13

Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero bianco è applicata :

1. una riduzione di 0,50 unità di conto, se lo zucchero appartiene alla categoria 3,
2. una riduzione di 0,90 unità di conto, se lo zucchero appartiene alla categoria 4.

Articolo 14

1. Al prezzo d'intervento valido per 100 chilogrammi di zucchero greggio si applica :

a) una maggiorazione, se il rendimento dello zucchero considerato è superiore al 92 % ;

b) una riduzione, se il rendimento dello zucchero considerato è inferiore al 92 %.

2. L'importo della maggiorazione o della riduzione, espresso in unità di conto per 100 chilogrammi, è pari alla differenza tra il rendimento dello zucchero greggio considerato e 92 %, moltiplicata per 0,03 per ogni 0,1 %.

3. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

4. Per le regioni della Comunità nelle quali, alla vendita di zucchero greggio, dopo raffinazione è effettivamente ottenuto sul mercato un premio di qualità, gli organismi d'intervento interessati concedono, fatto salvo il disposto dei paragrafi 1 e 2 e conformemente al paragrafo 5, un premio per tale zucchero greggio.

5. Le regioni di cui al paragrafo 4 e l'importo del premio da concedere per 100 chilogrammi di zucchero greggio espresso in zucchero bianco vengono stabiliti prima dell'inizio della campagna saccarifera.

Articolo 15

1. Se non è stipulato un contratto di magazzinaggio, il pagamento dello zucchero acquistato ha luogo nel termine di otto settimane dalla presentazione dell'offerta.

Tuttavia, se alla scadenza di tale termine le parti contraenti non sono a conoscenza dei risultati definitivi delle analisi effettuate sui campioni di cui all'articolo 18, si provvede immediatamente al pagamento provvisorio di un importo pari al 95 % del valore stabilito sulla scorta del quantitativo di zucchero ritirato e del prezzo d'acquisto aumentato, se del caso, delle spese di condizionamento.

2. Se è stipulato un contratto di magazzinaggio, l'organismo d'intervento, nel termine di otto settimane dalla presentazione dell'offerta, provvede al pagamento provvisorio di un importo stabilito sulla scorta delle indicazioni che figurano nell'offerta stessa e del prezzo d'acquisto.

Il pagamento è subordinato alla costituzione, da parte del venditore, di una cauzione pari al 5 % dell'importo in causa, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta.

3. L'organismo d'intervento provvede al pagamento del saldo non appena sono noti i risultati definitivi inerenti alla verifica del peso e quelli delle analisi sui campioni, escluse le eventuali spese di condizionamento, che vengono pagate dopo accertamento dello stato dei sacchi.

Quando i risultati inerenti alla verifica del peso e quelli definitivi delle analisi dei campioni si scostano dalle indicazioni che figurano nell'offerta, ne è tenuto conto per il pagamento del saldo in conformità degli articoli 13 e 14.

4. A prescindere dai casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata soltanto nella misura in cui :

a) i risultati definitivi inerenti alla verifica del peso e quelli relativi alle analisi non comportano una riduzione del prezzo dello zucchero acquistato ;

b) il venditore rimborsa nel termine di tre settimane dalla ricezione dell'avviso di pagamento, l'importo eventualmente indebitamente riscosso all'atto del pagamento provvisorio di cui al paragrafo 2.

La cauzione è svincolata immediatamente.

5. Quando il contributo per spese di magazzinaggio previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è già stato riscosso per zucchero accettato dall'organismo d'intervento, quest'ultimo, su domanda del venditore e contro presentazione della prova del pagamento del contributo, versa al venditore, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al contributo effettivamente riscosso per lo zucchero in causa. Il versamento di tale importo ha luogo contemporaneamente al pagamento definitivo o al pagamento provvisorio di cui ai paragrafi 1 e 2.

TITOLO V

Ritiro

Articolo 16

1. Salvo pattuizione contraria tra l'organismo d'intervento e il venditore, lo zucchero rimane sino al ritiro nel silo o nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta.

2. Il ritiro è effettuato in presenza del venditore o di un suo rappresentante.

3. All'atto del ritiro dello zucchero dal silo o dal magazzino, lo zucchero acquistato è caricato dal venditore su un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento.

4. Se lo zucchero acquistato non forma oggetto di un contratto di magazzinaggio, il ritiro ha luogo nel termine massimo di sette settimane dal giorno di presentazione dell'offerta.

5. Se lo zucchero acquistato forma oggetto di un contratto di magazzinaggio, il suo ritiro ha luogo al più tardi il giorno della scadenza di tale contratto.

Tuttavia, l'organismo d'intervento, d'accordo con l'immagazzinatore, può convenire che il ritiro abbia luogo dopo il giorno di scadenza del contratto.

In tal caso, l'organismo d'intervento :

— incarica gli esperti di cui all'articolo 18 di procedere a sue spese, prima della scadenza del contratto di magazzinaggio, al prelievo dei campioni di cui allo stesso articolo ed alla verifica del peso ;

— provvede al pagamento del saldo in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 ;

— può riconoscere, su richiesta del venditore, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato è soddisfatto con il pagamento delle relative spese. Tali spese sono stabilite sulla base delle tariffe in vigore alla scadenza del contratto di magazzinaggio iniziale.

Articolo 17

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi da 2 a 4, lo zucchero acquistato è consegnato dal venditore alla rinfusa.

2. L'organismo d'intervento può esigere che la consegna dello zucchero acquistato venga effettuata in uno o più dei seguenti modi di condizionamento :

a) sacchi di iuta nuovi del peso minimo di 450 grammi, con rivestimento intermedio di polietilene di almeno 0,04 millimetri di spessore ;

b) sacchi di iuta nuovi del peso minimo di 420 grammi, con rivestimento intermedio di polietilene di almeno 0,05 millimetri di spessore,

aventi un contenuto, in peso netto, di 50 chilogrammi.

3. L'organismo d'intervento, se esige uno o più dei modi di condizionamento di cui al paragrafo 2, assume in carico le spese relative a tale modo o tali modi di condizionamento. Inoltre, l'organismo d'intervento è tenuto ad informare il venditore, in tempo utile prima del ritiro, del modo o dei modi di condizionamento richiesti.

Le relative spese per 100 chilogrammi sono fissate forfettariamente per ogni campagna saccarifera.

4. L'organismo d'intervento può consentire che lo zucchero venga consegnato in un condizionamento diverso da quelli previsti dal paragrafo 2. In tal caso, esso non assume in carico le spese relative al condizionamento e il venditore è tenuto a mettere a sue spese lo zucchero alla rinfusa al momento del ritiro, salvo accordo in materia concluso tra il venditore e la persona che acquisterà lo zucchero dall'organismo d'intervento.

Articolo 18

1. All'atto del ritiro gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi. Un campione è destinato ad ognuno dei contraenti. Gli altri due campioni sono conservati dall'esperto o presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità.

Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato.

2. In caso di controversie tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato, si applicano le seguenti regole :

a) se lo scarto constatato fra i risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente è :

— per lo zucchero della categoria 1, inferiore o uguale ad 1 punto per ciascuna delle caratteristiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), ovvero

— per lo zucchero della categoria 2, inferiore o uguale a 2 punti per ciascuna delle caratteristiche prese in considerazione per la definizione di tale categoria, sempreché si tratti di caratteristiche determinate mediante punti,

la media aritmetica dei due risultati è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti, è effettuata un'analisi d'arbitrato dal laboratorio di cui al paragrafo 1. In tal caso si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero. Nel caso in cui il risultato dell'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero ;

b) quando lo scarto constatato è superiore allo scarto indicato alla lettera a), primo comma, primo trattino, o, secondo il caso, secondo trattino, un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui alla lettera a), secondo comma ;

c) per le controversie relative al limite massimo per il tipo di colore dello zucchero della categoria 3, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito, si applica la stessa procedura di cui alle lettere a) e b).

Tuttavia, gli scarti di cui alla lettera a) sono sostituiti da :

— 1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero della categoria 3 ;

— 0,2° S per la polarizzazione ;

— 0,02 % per l'umidità ;

— 0,01 % per il contenuto di zucchero invertito.

3. Le spese relative all'analisi d'arbitrato :

a) di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente ;

b) di cui al paragrafo 2, lettera b), sono a carico, in parti uguali, dell'organismo d'intervento e del venditore.

Articolo 19

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 5, all'atto del ritiro gli esperti di cui all'articolo 18 procedono alla verifica del peso dello zucchero venduto.

Il venditore adotta tutte le disposizioni necessarie onde permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

2. Le spese relative alla verifica del peso sono a carico del venditore.

3. Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso e il prelievo dei campioni sono a carico dell'organismo d'intervento.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 20

1. I regolamenti (CEE) n. 1280/71 e (CEE) n. 1281/71 sono abrogati.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1280/71 rimane applicabile alle operazioni riguardanti le offerte di zucchero all'intervento presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I richiami al regolamento (CEE) n. 1280/71 che figurano nei regolamenti (CEE) n. 1265/69 e (CEE) n. 258/72 si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, non si applica allo zucchero prodotto anteriormente alla campagna saccarifera 1977/1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH